



Prot. n. 847 tit. I.8

Bari, 19 febbraio 2021

All'Albo
Al Sito web dell'Istituto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (da ora *Accordo*);
- TENUTO CONTO** che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora *Protocollo*) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO CONTO** altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il Dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il giorno 10/02/2021, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

EMANA

il seguente Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali il giorno 10 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Articolo 1. Prestazioni indispensabili

1. Relativamente all'XI C.D. "San Filippo Neri" di Bari, le prestazioni indispensabili sono:
 - I. a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini non finali e finali, nonché degli esami di idoneità;
 - b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
 - II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
 - III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione del C.D., ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Articolo 2. Contingenti

1. Fermo restando che i tempi e la durata delle azioni di sciopero, nel C.D., coincidenti con le operazioni degli scrutini non finali e finali, nonché degli esami di idoneità sono disciplinate dall'art. 10, comma 6, lettera d) ed e) dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 (sottoscritto dall'ARAN e da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca), per garantire le prestazioni di cui al precedente articolo 2, punto I, è indispensabile, nell'XI C.D. "San Filippo Neri" di Bari, la presenza delle seguenti figure professionali:
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
n. 1;
 - COLLABORATORI SCOLASTICI:
 - a) n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini non finali e finali o gli esami di idoneità;
 - b) n. 1 per il plesso di scuola dell'infanzia e n. 2 per il plesso di scuola primaria per la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile, nel Circolo Didattico, la presenza delle seguenti figure professionali:
 - COLLABORATORI SCOLASTICI:
n. 1 per ciascun plesso (ai fini di garantire l'accesso ai locali).
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, nel Circolo Didattico, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
n. 2.

Articolo 3. Criteri di individuazione

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili nel Circolo Didattico, sono i seguenti:
 - 1) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - 2) rotazione in ordine alfabetico.

Articolo 4. Operazioni di scrutini non finali e finali

1. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nel Circolo Didattico coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Articolo 5. Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, invita tutto il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno successivo alla proclamazione dello sciopero, l'intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta stipendiale.
2. L'acquisizione delle dichiarazioni del personale avviene tramite apposita funzione del sito web. Le possibili dichiarazioni sono le seguenti:
 - Sì
 - No
 - Presa visione (senza dichiarare le proprie intenzioni).

Articolo 6. Comunicazione alle famiglie

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, il Dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale, le seguenti informazioni:
 - Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
 - Data, durata e personale interessato;
 - Motivazioni;
 - Rappresentatività a livello nazionale;
 - Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
 - Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica;
 - Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire;
 - Servizi di cui si prevede l'erogazione.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Dirigente scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività.

Articolo 7 - Individuazione dei contingenti minimi

1. Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi di cui all'art.1, comma 1, il Dirigente scolastico anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione.
2. In assenza di disponibilità, il Dirigente scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.
3. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il Dirigente scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

Articolo 8 - Sciopero del Dirigente scolastico

1. Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il Dirigente scolastico che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte da uno dei suoi collaboratori ivi indicato e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.
2. Nella comunicazione indica l'obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall'art. 3, comma 6, dell'Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

Articolo 9 - Adempimenti del personale in servizio

1. Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico o dal suo sostituto. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.
2. Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in sedi diversi da quella principale, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura della sede, si recherà nella sede principale per attestare la sua presenza in servizio e restare a disposizione per tutta la durata del suo orario di servizio per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.

Articolo 10 – Pubblicità

1. La pubblicità al presente Regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alba Decataldo

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)